

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5021

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAMORTE, PATARINO, ABRIGNANI, ANGELI, BARANI, BARBIERI, CARLUCCI, CERA, CIRIELLI, DE CORATO, DI CAGNO ABBRESCIA, DIVELLA, FALLICA, FUCCI, GAVA, LA LOGGIA, ANGELA NAPOLI, OLIVERI, PAGLIA, PORCU, RAZZI, SANTORI, SCILIPOTI, SPECIALE**

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

*Presentata il 1° marzo 2012*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso degli ultimi anni, sebbene ci sia stata una diminuzione degli incidenti stradali mortali o che hanno causato gravi lesioni, il fenomeno degli incidenti stradali dovuti all'uso di alcool, stupefacenti e sostanze psicotrope è ancora preoccupante per il numero di vittime e feriti che causa ogni anno in Italia. Di qui la necessità di dotarsi di un quadro normativo più efficace per risolvere questo problema, introducendo nel nostro ordinamento, oltre che ad una nuova fattispecie di reato, l'omicidio stradale, anche un incremento delle sanzioni penali e amministrative pecuniarie per le ipotesi di omicidio colposo, diverse dall'omicidio stradale, nonché per le ipotesi di lesioni gravi o gravissime

commesse a causa della violazione degli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

L'entrata in vigore della legge n. 120 del 2010 ha modificato settanta articoli del codice della strada, ne ha abrogato due e ne ha aggiunti sei, ma il settore dell'infortunistica stradale attualmente produce ancora ogni anno un danno pari al 2,6 per cento del prodotto interno lordo italiano. Di qui la necessità di intervenire e di porvi rimedio nel più breve tempo possibile.

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di colmare questa lacuna normativa, non rispondente a criteri di proporzionalità tra i beni giuridicamente tutelati che si mettono a repentaglio, quali

la vita e l'integrità fisica, e l'atteggiamento psicologico del reo, che consapevolmente si è messo alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Ciò implica la necessità di un corretto inquadramento dell'approccio psicologico di chi, consapevole della pericolosità della propria condotta, ne accetta il rischio, in totale dispregio delle prevedibili conseguenze della stessa.

Negli ultimi anni si è assistito a coraggiosi tentativi, operati da parte dei giudici, di raggiungere per l'omicidio riconducibile all'infortunistica stradale una configurazione giuridica diversa da quella del semplice omicidio colposo, individuando un diverso e più grave atteggiamento psicologico dell'autore, che, in presenza di ben particolari presupposti oggettivi (stato di ebbrezza o alterazione da sostanze stupefacenti), si sia comunque posto alla guida di un veicolo, con ciò solo accettando il rischio non tanto di produrre un pericolo potenziale alla sicurezza della circolazione, quanto di provocare la morte di altri, in evidente dispregio del bene giuridico della vita umana. Anche dalla lettura di alcune sentenze fondamentali, come la sentenza n. 10411 del 15 marzo 2011, in cui la Corte di Cassazione sembra aver assunto una posizione più netta e severa in materia di distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, pronunciandosi proprio su un caso di morte a seguito di incidente stradale dovuto a guida spericolata, si evince l'esigenza di creare a livello normativo fattispecie autonome sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato, che si contrappongono a quelle meramente colpose, per definizione caratterizzate da un livello di disvalore sociale decisamente minore, nemmeno paragonabile a quello che si va necessariamente a ledere. Con questa sentenza, infatti, la Suprema Corte opera una distinzione tra dolo eventuale, che è una forma di imputazione del reato consistente nell'aver agito rappresentandosi la concreta possibilità di realizzazione del fatto di reato e accettando il rischio del verificarsi dello stesso, e la colpa cosciente, che consiste nell'aver agito con rappresentazione della mera possibilità

della realizzazione del fatto di reato senza però l'accettazione del rischio, ossia con la convinzione che il fatto medesimo non si sarebbe verificato. Tale sentenza afferma che la condotta di una persona che si pone alla guida di un qualsiasi ciclomotore in modo spericolato, in spregio di tutte le norme del codice della strada, causando la morte o il ferimento di una o più persone, non può qualificarsi solo come colposa: piuttosto è da considerarsi dolosa, seppur nella forma del dolo eventuale, e il motivo va individuato nella volizione, ossia nella volontà del soggetto agente di accettare il rischio. È l'aspetto volitivo del soggetto agente che possiamo ritrovare sia nella condotta dolosa che precede cronologicamente il verificarsi del fatto illecito da parte dell'autore, che consiste nella sciente e consapevole assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcool, in spregio di precetti di contenuto penalmente indiscutibile, sia nell'accettazione del rischio come elemento costitutivo del reato. Con questa proposta di legge si vuole stabilire l'esistenza di un discrimine tra dolo indiretto e colpa, che non può essere ancora lasciato alla sensibilità e all'iniziativa di singoli magistrati, nei casi di morti o lesioni collegate a incidenti stradali causati da individui sotto l'effetto di alcool, droghe o sostanze psicotrope, ma di fare in modo che sia disciplinato da una norma all'interno di un sistema giuridico.

La presente proposta di legge interviene quindi sul codice penale, introducendo la fattispecie dell'omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero a seguito dell'altrettanto grave condotta di omissione di soccorso (omicidio stradale) ed estendendo l'applicazione della fattispecie delle lesioni personali gravi o gravissime causate dalla guida svolta nelle medesime condizioni (lesioni personali stradali). Interviene altresì sul codice di procedura penale, prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza nel caso di omicidio stradale, e sul codice della strada, aggravando le sanzioni amministrative connesse a tali condotte.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Introduzione dell'articolo 577-bis del codice penale, in materia di omicidio stradale).*

1. Dopo l'articolo 577 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 577-bis. — (Omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o a seguito di omissione di soccorso). — Chiunque, ponendosi consapevolmente alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere *b*) e *c*), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a diciotto anni.

Nel caso di morte di più persone, la pena è della reclusione da dieci a ventuno anni.

Le pene previste dai commi primo e secondo si applicano altresì qualora la morte derivi dalla condotta del conducente del veicolo che, dopo il fatto, non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi e di prestare soccorso alle persone ferite ».

## ART. 2.

*(Modifiche all'articolo 590 del codice penale, in materia di lesioni personali stradali).*

1. All'articolo 590 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, secondo periodo:

1) le parole: « ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *c*), del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettere *b*) e *c*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni »;

2) dopo le parole: « di sostanze stupefacenti o psicotrope, » sono inserite le seguenti: « la pena per le lesioni è della reclusione da due a sei mesi, »;

*b*) il quinto comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio nei casi previsti nei commi primo e secondo, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. Si procede altresì d'ufficio per i fatti commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettere *b*) e *c*), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, qualora la malattia abbia una durata superiore a venti giorni ovvero concorra taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 ».

### ART. 3.

*(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale, in materia di arresto in flagranza per omicidio stradale).*

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *m-bis*) delitto di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o a seguito di omissione di soccorso, previsto dall'articolo 577-*bis* del codice penale ».

## ART. 4.

*(Modifiche agli articoli 219 e 219-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di revoca della patente di guida).*

1. All'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

«3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il delitto di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o a seguito di omissione di soccorso, previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento della commissione del fatto non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale ».

2. All'articolo 219-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 219, comma 3-ter.1 ».

3. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, al capoverso Art. 219-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 219, comma 3-ter.1 ».

## ART. 5.

*(Modifica all'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati).*

1. Il comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione è da tre mesi fino a due anni. Nel caso di lesioni stradali gravi o gravissime di cui all'articolo 590, terzo comma, secondo periodo, del codice penale, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Nel caso di cui al periodo precedente, qualora il fatto sia stato commesso da un conducente di età inferiore a diciotto anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del venticinquesimo anno di età. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione è fino a quattro anni. Nel caso di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o a seguito di omissione di soccorso, previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori ».

## ART. 6.

*(Modifiche all'articolo 223 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato).*

1. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 223 del codice della strada, di cui

al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: « Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è disposta a tempo indeterminato qualora si proceda per il delitto di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o a seguito di omissione di soccorso, previsto dall'articolo 577-*bis* del codice penale ».

€ 1,00



\*16PDL0058760\*